



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Differimento del termine per la revisione in senso riduttivo
dello strumento militare e delega al Governo per la revisione
degli assetti organizzativi e strutturali della Difesa

AA.C. 1934, 2802 e 2993

Testo a fronte

n. 388/1

10 maggio 2021

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge

Differimento del termine per la revisione in
senso riduttivo dello strumento militare e
delega al Governo per la revisione degli assetti
organizzativi e strutturali della Difesa

AA.C. 1934, 2802 e 2993

n. 388/1

Testo a fronte

10 maggio 2021

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Difesa

☎ 066760-4939 – ✉ st_Difesa@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: DI0223a.docx

I N D I C E

**TESTO A FRONTE TRA LE PROPOSTE DI LEGGE DEIDDA A.C.
1934, DEL MONACO A.C. 2802 E FERRARI A.C. 2993**

**Testo a fronte tra le proposte di legge
Deidda A.C. 1934, Del Monaco A.C. 2802 e
Ferrari A.C. 2993**

**Differimento del termine per la revisione in
senso riduttivo dello strumento militare e
delega al Governo per la revisione degli
assetti organizzativi e strutturali della Difesa
A.C. 1934, A.C. 2802 e A.C. 2993**

TESTO A FRONTE

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
<p>Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.</p>	<p>Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa e delega al Governo per la rideterminazione delle medesime dotazioni e la revisione dell'organizzazione del Servizio sanitario militari</p>	<p>Delega al Governo per la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per gli aspetti relativi all'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e all'amministrazione della difesa, nonché proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.</p>

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
Articolo 1 ¹		Articolo 1
<p>1. Agli articoli 2196-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 2-ter, alinea, 2197-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, 2204, <i>comma</i> 1, 2207, <i>comma</i> 1, 2208, comma 1, 2209-<i>ter</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2209 <i>quater</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2209-<i>septies</i>, <i>comma</i> 1, 2214-<i>bis</i>, <i>comma</i> 4, 2221-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2224, <i>comma</i> 1, lettera a), 2229, commi 1 e 6, 2233-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2236-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1 <i>quater</i>, 2238-<i>ter</i>, <i>comma</i> 1, 2259-<i>quater</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2259- <i>quinquies</i>, <i>comma</i> 1, e 2259-<i>sexies</i>, <i>comma</i> 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la parola:«2024», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2034».</p>		<p>1. Agli articoli 2196-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-bis, alinea, 2197-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, 2204, <i>comma</i> 1, 2207, <i>comma</i> 1, 2208, comma 1-bis, 2209-<i>ter</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2209 <i>quater</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2209-<i>septies</i>, <i>comma</i> 1, 2214-<i>bis</i>, <i>comma</i> 4, 2221-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2224, <i>comma</i> 1, lettera a), 2229, commi 1 e 6, 2233-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2236-<i>bis</i>, <i>comma</i> 1 <i>quater</i>, 2238-<i>ter</i>, <i>comma</i> 1, 2259-<i>quater</i>, <i>comma</i> 1, alinea, 2259- <i>quinquies</i>, <i>comma</i> 1, e 2259-<i>sexies</i>, <i>comma</i> 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la parola: «2024», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2034».</p>
2. Agli articoli 2206- <i>bis</i> , <i>comma</i> 1, lettera c),		2. <i>Identico</i>

¹ I due articoli 1 delle proposte di legge A.C. 1934 e 2993 sono sostanzialmente identici in quanto i riferimenti normativi evidenziati in grassetto nella prima colonna vanno uniformati a quelli indicati dalla proposta di legge A.C. 2993. Il comma 2-*ter* dell'articolo 2197 è stato infatti abrogato dall'articolo 8 del d.lgs. n. 91 del 2016 ed occorre, pertanto, far riferimento all'attuale numerazione del comma 1-*bis*, mentre il comma 1, dell'articolo 2208, non reca il riferimento all'anno 2024 che è invece previsto dal comma 1-*bis*.

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
2224, comma 1, lettera b), e 2259-ter, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2035»		
Articolo 2 ²	Articolo 1 (comma 7)	Articolo 2
1. All'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: «il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «il termine del 31 dicembre 2034 , previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità e del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, ai sensi degli articoli 798, 2206-bis	7. All'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: «il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), può essere prorogato » sono sostituite dalle seguenti: «il termine previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità e del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, ai sensi degli articoli 798, 2206-bis e 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto	<i>Sostanzialmente identico all'articolo 2 della proposta di legge 1934³</i>

² L'utilizzo dei colori è finalizzato ad evidenziare materie simili collocate in parti diverse delle tre proposte di legge.

³ La sola differenza è rappresentata dal fatto che l'articolo 2 della proposta di legge 2993 non reca le parole "150.000 unità" e "20.000 unità".

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
e 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010.	legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2034».	
	Articolo 1	Articolo 3
	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	<i>Identica:</i>
	a) riorganizzazione degli assetti strutturali e organizzativi del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari, mediante i seguenti interventi:	
	1) razionalizzazione delle strutture operative territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e	

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
	accorpamenti delle infrastrutture, assicurando tuttavia le migliori condizioni per lo svolgimento delle relative funzioni e valorizzando principalmente quelle esistenti nell'Italia meridionale;	
	2) revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, anche a supporto del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì la facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;	<i>Si veda la successiva lettera c)</i>
	b) ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, secondo criteri di valorizzazione delle	a) ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da conseguire entro

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
	<p>professionalità dei reparti operativi e previa valutazione dei contingenti numerici e delle caratteristiche d'impiego nelle operazioni nazionali e internazionali;</p>	<p>l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, previa rivalutazione dei contingenti numerici in base alle prevedibili esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, escludendo dal computo il numero degli appartenenti al Servizio sanitario militare, da determinare con la legge annuale di bilancio;</p>
	<p>c) razionalizzazione delle forme, dei parametri e dei criteri di valutazione del personale; valorizzazione dei processi e delle attività formative, incentivando le sinergie organizzative interforze e l'integrazione delle attività medesime, soprattutto nel settore logistico e amministrativo, secondo criteri di salvaguardia delle professionalità del personale militare nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa;</p>	

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
	d) rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa in 30.000 unità, secondo criteri di valorizzazione delle relative professionalità.	b) rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, tenendo conto dell'esigenza di valorizzare la specificità e la professionalità del medesimo personale;
	<i>Si veda sopra (comma 1, lettera a) n.2)</i>	c) revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare secondo criteri di natura interforze e di specializzazione, con la possibilità della sua utilizzazione anche a supporto del Servizio sanitario nazionale, prevedendo il potenziamento delle sue dotazioni organiche e materiali, definendo altresì le circostanze e le modalità del suo impiego in circostanze di emergenza, anche per la produzione di farmaci non altrimenti disponibili nelle quantità necessarie, valorizzando

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
		l'attività dell'Istituto farmaceutico militare e prevedendo altresì forme di collaborazione con le imprese del settore privato in casi di grave emergenza di carattere sanitario.
	2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali	<i>Identico.</i>

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
	<p>esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.</p>	
	<p>3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.</p>	<i>Identico.</i>
	<p>4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo</p>	<i>Identico.</i>

Deidda A.C. 1934	Del Monaco A.C. 2802	Ferrari A.C. 2993
	<p>successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.</p>	
	<p>5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p>6. Il Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p>7. <i>Si veda sopra (articolo 2 delle pdl 1934 e 2993)</i></p>	